

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE		PAG.	
Sostituzioni:	PAG.	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	863	PRESIDENTE	873
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (Approvato dal Senato) (3284) .	864		
PRESIDENTE	864, 867, 869, 870, 871, 872		
ABETE GIANCARLO, <i>Relatore</i>	864, 870		
ALIVERTI GIANFRANCO	867		
BRINI FEDERICO	871		
CAPPELLI LORENZO	866, 871		
RAVAGLIA GIANNI	872		
REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	868, 869, 870, 871, 872		
SERVADEI STEFANO	872		
TESINI ARISTIDE	872		
		La seduta comincia alle 9.	
		MAURO OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(<i>E approvato</i>).	
		Sostituzioni.	
		PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del Regolamento i deputati Sposetti e Robaldo sono sostituiti rispettivamente dai deputati Menziani e Ravaglia.	

Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (Approvato dal Senato) (3284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 », già approvato dal Senato nella seduta del 23 marzo 1982.

L'onorevole Giancarlo Abete ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. È oggi al nostro esame il disegno di legge presentato dal ministro Marcora, di concerto con il ministro del tesoro Andreatta, già approvato dal Senato nella seduta del 23 marzo scorso, avente ad oggetto « Modificazioni e integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 », la cosiddetta « legge Prodi ».

La celebrazione di un congresso di partito e la conseguente sospensione dei lavori parlamentari ha reso ancora più brevi i tempi a noi concessi per un'attenta valutazione del provvedimento in esame, provvedimento di non poca rilevanza se è vero, come è vero, e come risulta dalle parole dello stesso ministro in Commissione al Senato, che sono ben 123 le imprese insolventi di cui i competenti tribunali hanno accertato l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria, appartenenti a 24 gruppi, in settori quali la chimica, la metalsiderurgia, lo zucchero, il tessile, l'edilizia, l'elettronica, la cosmetica, i trasporti aerei, gli

impianti elettrici e telefonici, e si potrebbe continuare ancora. Fra queste imprese e gruppi di imprese se ne sono alcuni di notevole rilevanza economico-sociale, come i gruppi Maraldi, Radaelli, Monti, Liquichimica, Ercole Marelli, Voxson, Genghini. Parlo di tempi brevi perché l'imminente scadenza del termine massimo, attualmente previsto in tre anni, di durata della continuazione dell'esercizio dell'impresa farebbe sì che dovrebbero essere posti in liquidazione gruppi di imprese che, come la Maraldi ad esempio, presentano segni evidenti di ripresa, vanificando in tal modo lo sforzo di risanamento finora intrapreso con buoni risultati.

Vi sono quindi evidenti ragioni di urgenza che non consentono che la revisione della disciplina dettata dalla legge Prodi sia organicamente affrontata, acquisendo integralmente ai lavori della Commissione le valutazioni espresse dalla commissione ministeriale di studio, che ha recentemente concluso la sua opera, e dando il dovuto spazio e la necessaria attenzione alle numerose e articolate proposte di legge che alcuni parlamentari hanno da tempo presentato. E questo è un primo motivo di perplessità da parte del relatore. Infatti, per evitare conseguenze dagli effetti disastrosi, sarebbe stato opportuno agire con un provvedimento molto limitato nei contenuti, tendente solo ad ovviare agli inconvenienti testé ricordati, rinviando ad un approfondimento più organico alcune complesse tematiche che la legge Prodi affronta e sulle quali questo disegno di legge, modificativo ed integrativo della predetta legge, si pronuncia.

Una prima conseguenza di queste considerazioni è il mancato abbinamento nella discussione del disegno di legge in esame delle proposte di legge relative a questo tema giacenti presso la Commissione industria.

Vi è inoltre la valutazione, rimessa a noi commissari, dell'opportunità che il disegno di legge in oggetto disciplini, modificandole e integrandole, tematiche che potevano essere trattate con maggiore organicità. D'altro canto possiamo verificare che le posizioni molto variegiate assunte

dai colleghi del Senato, anche nell'ambito di stessi gruppi politici, sono state favorite dalla impossibilità di un adeguato approfondimento.

Passando ad esaminare l'articolato del disegno di legge, con l'articolo 1 si modificano le condizioni attualmente richieste per l'ammissione di una impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendosi da un lato un numero minimo di addetti - al fine di evitare la proliferazione di amministrazioni straordinarie di imprese di dimensioni medie o piccole, come già in parte sta accadendo - e dall'altro elevandosi da 20 a 40 miliardi l'importo della esposizione debitoria qualificata. Rispetto a questo secondo limite dimensionale è stato inoltre previsto un aggiornamento annuo.

Per ciò che riguarda il primo limite dimensionale (numero degli addetti) giova ricordare che la legge Prodi in proposito nulla stabiliva, che il disegno di legge governativo presentato al Senato lo prevedeva di 300 unità (forse con riferimento al limite dimensionale previsto nella legge n. 675 del 1977), e che il disegno di legge approvato dalla Commissione industria e successivamente dall'Assemblea lo prevede in 500 unità.

Per ciò che riguarda il secondo limite dimensionale (esposizione debitoria qualificata) la legge Prodi lo indicava in 20 miliardi, il disegno di legge presentato al Senato in 30, il disegno di legge approvato dalla Commissione industria e successivamente dall'Assemblea in 40. Appare evidente la logica seguita che è stata quella di limitare alle grandi imprese l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 2 modifica in due punti la disciplina vigente, relativamente alla durata della continuazione dell'esercizio dell'impresa. Innanzitutto si eleva il termine massimo di durata della continuazione dell'esercizio a quattro anni complessivi, invece dei tre attualmente consentiti, in quanto si prevede che la proroga del termine originario di durata, che non può essere superiore a due anni, possa essere

concessa non più di due volte, per un periodo complessivo non superiore a due anni, anziché una solta volta per non oltre un anno, su conforme parere del CIPI come previsto nella legge Prodi.

La seconda modifica è relativa alla durata della continuazione dell'esercizio delle imprese tra loro collegate che, al fine di valorizzare il concetto di gruppo e preservarne l'integrità, che è l'aspetto qualificante della legge n. 95 del 1979, viene fissata nella misura complessiva non superiore a cinque anni dalla data del primo provvedimento, cioè quello relativo alla prima impresa del gruppo assoggettata mentre, fermo restando tale vincolo, il ministro dell'industria, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento. Mi riferisco alle imprese collegate, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi. Queste due modifiche alla legge Prodi recepite dal disegno di legge governativo originario e non modificato, mi sembra costituiscano l'aspetto pregnante di quella urgenza che è alla base del provvedimento.

Nell'articolo 3 del disegno di legge, approvato dal Senato, si prevede l'inserimento, dopo il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, di un ulteriore comma in base al quale i debiti nei confronti di coltivatori diretti, fornitori delle materie prime agricole necessarie allo svolgimento del ciclo produttivo delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del predetto decreto-legge, sono considerati, ancorché relativi a prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura stessa, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Pur apprezzando lo spirito dell'emendamento presentato in aula inteso ad assicurare all'im-

presa commissariata la regolarità delle forniture agricole, non sembra al relatore che tale articolo 5 possa permanere, almeno nell'attuale formulazione, in quanto esso determina una situazione di disparità fra coltivatori diretti e piccole e medie imprese agricole, le quali ultime contribuiscono in larga parte ad assicurare all'impresa commissariata la regolarità delle forniture agricole e pongono non pochi problemi di raccordo con la legge fallimentare. Sarà pertanto opportuno sopprimere l'articolo in questione o modificarlo nel senso di estendere il beneficio alle piccole e medie imprese agricole.

L'articolo 4 prevede l'elevamento dell'ammontare complessivo delle garanzie che il Tesoro può prestare per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria con istituzioni creditizie per il funzionamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, di immobili e di attrezzature industriali da 500 a 700 miliardi (erano 1.000 nel testo presentato dal Governo al Senato, ma sono stati ridotti a 700 essendo stato approvato un emendamento presentato dallo stesso Governo). Infatti i 500 miliardi di lire stabiliti come massimo *plafond* per dette garanzie in conto capitale e interessi sono ormai quasi totalmente impegnati e vi è una lunga lista di imprese in amministrazione straordinaria che devono ancora presentare al Tesoro le proprie richieste, come si evince dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge in oggetto.

L'articolo 5, infine, prevede un ulteriore intervento di 25 miliardi per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse di cui al precedente articolo 4. All'onere di 25 miliardi, è opportuno notare, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Probabilmente è questo un articolo, sul quale in Commissione industria al Senato la discussione è stata

ampia e che merita un ulteriore approfondimento.

Sarà inoltre necessario aggiungere un articolo del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* », per quei motivi di urgenza già menzionati. Questo articolo non figura nel testo approvato dal Senato e la sua approvazione renderà pertanto necessario un ritorno del provvedimento in discussione all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho cercato di tracciare in questa mia relazione il senso e la portata del provvedimento al nostro esame, individuando i nodi essenziali sui quali siamo chiamati a pronunciarci, certo che la necessaria urgenza non impedirà una riflessione rapida, ma attenta. Ma appare evidente che, dopo tale riflessione, sarà necessario dare corso al provvedimento in discussione, che dovrà in ogni caso ritornare al Senato. Ciò deve indurci ad accelerare al massimo i tempi di approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LORENZO CAPPELLI. Come il relatore ha rilevato, signor Presidente, esiste la necessità di approvare il disegno di legge in discussione in tempi estremamente rapidi, in vista della scadenza del periodo di commissariamento del gruppo Maraldi, che occupa circa 2.500 operai, fissata per il 2 aprile prossimo. Sono note, inoltre, le pressioni esercitate in tal senso dai sindacati e la volontà del Governo, cui di questo va dato atto, di presentare un decreto-legge nel caso in cui si palesasse la impossibilità di una conclusione, in tempo utile, dell'*iter* parlamentare del disegno di legge in esame.

Il provvedimento in discussione, a mio giudizio, ha perso gran parte della portata generale che avrebbe dovuto caratterizzarlo, proprio in funzione della necessità di risolvere il particolare problema del gruppo Maraldi. Esso avrebbe dovuto corrispondere ad una visione molto più organica delle questioni concernenti le

aziende commissariate, anche se le modifiche introdotte, per quanto riguarda l'aumento del numero dei dipendenti e l'aumento dell'indebitamento, sono da considerarsi certamente positive.

Uno dei problemi principali per le aziende commissariate, come coloro che hanno avuto modo di prendere contatto con i commissari ben sanno, è quello dell'accesso al credito, essendo il sistema bancario insensibile ad ogni richiesta. Poiché tale atteggiamento è anche motivato dalle banche, adducendo l'indicazione di difficoltà che sarebbero fraposte dal Ministero del tesoro e dal CIPE, preannuncio che presenterò in materia un ordine del giorno per impegnare il Governo al rispetto degli impegni concernenti la garanzia statale ed a favorire la concessione di finanziamenti da parte di banche estere, la cui disponibilità è legata alla copertura del rischio di cambio, non prevista dall'attuale normativa.

Ritengo opportuna la sollecita approvazione del disegno di legge in esame anche al fine di evitare che possano verificarsi turbamenti all'ordine pubblico nelle regioni Marche, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, dove gli stabilimenti del gruppo Maraldi sono ubicati e dove già si sono verificati blocchi stradali ed altre manifestazioni.

Circa l'articolato del testo in esame, devo dire che le disposizioni proposte al fine di assicurare alle imprese commissariate la regolarità delle forniture agricole presentano il difetto di riferirsi ai soli debiti contratti nei confronti dei coltivatori diretti, che, per effetto dell'articolo 111, n. 1), del regio decreto n. 267 del 1942, assumono la qualifica di creditori privilegiati. Ritengo che l'emendamento presentato in aula al Senato, tendente a privilegiare i coltivatori diretti in fase di ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione dell'azienda, sia da considerarsi positivamente; ma aggiungo che i presentatori dello stesso si sono resi responsabili, certo involontariamente, di una discriminazione a danno degli altri fornitori, che operano nelle zone in cui il gruppo Maraldi è pre-

sente ed in numero anche più esteso dei coltivatori diretti.

Al fine di colmare tale lacuna, preannuncio la presentazione del seguente emendamento all'articolo 3 del testo in discussione: al primo comma sostituire le parole: « i debiti nei confronti dei coltivatori diretti, fornitori delle materie prime agricole » con le altre: « i debiti contratti nei confronti di imprese agricole fornitrici delle materie prime ».

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla differenza esistente fra fornitori che operano in campo agricolo e fornitori che operano in altri campi, alla luce della crisi che l'agricoltura sta attraversando nel nostro paese, in considerazione della quale è opportuno cogliere l'occasione per lanciare un messaggio che sottolinei l'attenzione del Parlamento a questa problematica.

Sottolineo la necessità che il disegno di legge in oggetto venga approvato entro il 2 aprile, anche se ho qualche timore in proposito dovendo il provvedimento comunque tornare al Senato per la definitiva approvazione. Mi auguro in ogni caso che la legge possa essere tempestivamente pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo che i nostri sforzi non risultino inutili.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che, non appena inizieranno i lavori dell'Assemblea, dovremo sospendere la nostra seduta. Ho qualche perplessità, pertanto, che il provvedimento in esame possa essere approvato entro il 2 aprile, dovendo tornare al Senato in quanto sarà necessario apportare delle modifiche. Ciò significa che, se si vogliono raggiungere gli effetti cui il provvedimento mira, sarà necessario provvedere altrimenti.

GIANFRANCO ALIVERTI. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che vi sono a che il provvedimento in esame possa diventare legge entro il 2 aprile. O valutiamo seriamente, in questa sede, la possibilità di poter licenziare il provvedi-

mento entro la giornata odierna o al più tardi domani mattina (ma parrebbe proprio che ciò non sia possibile), oppure chiedo al rappresentante del Governo se non ritiene possibile la presentazione di un decreto-legge, limitato però solo alle disposizioni contenute nell'articolo 2. Ricordo che la cosiddetta « legge Prodi » è stata frutto di un complesso lavoro parlamentare ed è stata approvata dalle Commissioni congiunte industria e giustizia. Al Senato sono state introdotte delle modifiche, che hanno profondamente alterato lo spirito originario del provvedimento (come quella all'articolo 1, ad esempio, che eleva il numero degli addetti, mentre nella norma originaria era stata considerata la possibilità di indicare un numero di dipendenti minore). Questa è una delle tante ragioni che richiederebbero un riesame approfondito di tutta la normativa, che però i tempi di discussione non consentono. Chiedo pertanto al Governo se è possibile la presentazione di un decreto limitato alla proroga pura e semplice dei termini, auspicando che si possa in un secondo tempo, che mi auguro molto ravvicinato, approfondire e modificare la precedente normativa.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Più che dare una risposta vorrei tentare di costruire insieme a voi l'ipotesi di lavoro più valida. Innanzitutto ricordo che i problemi che sono all'origine del provvedimento corrispondono ad uno stato di necessità, derivante dall'esigenza di annullare i termini delle gestioni straordinarie, per evitare che risanamenti in atto vengano stroncati prima di giungere in porto.

C'è anche l'esigenza, tuttavia, di porre un argine alla proliferazione dei commissariamenti ai sensi della legge Prodi. Sottolineo al riguardo come non siano attribuibili al Governo ed, in particolare al Ministro dell'industria, responsabilità relative alla lievitazione del numero delle aziende commissariate, che sono oggi 124, in quanto è la legge a stabilire precisi criteri in materia ed il Governo non può esi-

mersi dal dare esecuzione alle sentenze assunte dal tribunale. Occorre pertanto introdurre criteri di severa restrizione sia per quanto riguarda il numero dei dipendenti sia per quanto riguarda l'entità dell'indebitamento.

C'è, inoltre, un'ulteriore necessità di introdurre modifiche alla legge Prodi, con riferimento agli aspetti relativi alla garanzia statale in materia di credito agevolato, per far fronte alle difficoltà intervenute tra imprese commissariate e sistema bancario. A tale fine il Governo ha previsto lo stanziamento di un fondo di 50 miliardi.

Vedo che è presente in Commissione un collega che è in grado di darmi atto di quanto sto dicendo, essendo stato ricevuto insieme ad una serie di amministratori e sindaci dal Ministro dell'industria, cui sono state rappresentate queste esigenze.

Rispetto al fondo di 50 miliardi, proposto dal Governo, devo dire che esso è stato ritenuto inadeguato dai colleghi del Senato e per tale ragione è apparsa opportuna la soluzione di stralciare una parte del provvedimento per far fronte all'urgente scadenza che occorre fronteggiare. Qualora, tuttavia, nonostante ciò, si fosse verificata la circostanza di un'impossibilità di concludere in tempo utile l'iter parlamentare del disegno di legge, il Senato, pur non sollecitandolo, sarebbe stato costretto a prendere atto dell'opportunità della presentazione da parte del Governo di un provvedimento di urgenza, predisposto sulla base del testo definito da quel ramo del Parlamento. In sostanza si è detto mutiliamo il testo del Governo, riduciamo il fondo che il Governo stesso indica, ritenendo di potervi tornare sopra in sede di conversione del decreto-legge che si renderà eventualmente necessario.

Alla luce di tale fedele ricostruzione dei fatti ritengo che si possa scegliere fra tre diverse strade. Una è quella di procedere nell'odierna seduta ad una definizione del provvedimento, prendendo quale base il testo approvato dal Senato, in modo che, assunte le opportune in-

tese con i gruppi dell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge possa essere discusso dalla Commissione industria del Senato nella seduta che terrà alle ore 18 di questo pomeriggio. Ho voluto accertarmi della perseguibilità di tale ipotesi, e posso assicurare che vi è la massima disponibilità da parte di tutti i gruppi della Commissione industria del Senato.

Una seconda via è quella che il Governo presenti un decreto-legge, varandolo nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo, ma tale soluzione mi preoccupa, stante la possibilità che alcuni gruppi sollevino in sede di conversione del provvedimento eccezioni di carattere giuridico e costituzionale. Si potrebbe anche risolvere la questione, come seconda subordinata (la soluzione che il Governo preferisce, infatti, è la prima, ossia quella di cercare di approvare il provvedimento in Commissione nella giornata di oggi), presentando un decreto-legge limitato alla semplice proroga dei termini, anche se ciò può dar luogo a qualche rilievo di natura costituzionale, e potremo trovarci in qualche difficoltà in sede di conversione per un approfondimento di tutta la materia.

PRESIDENTE. Per la concomitanza dei lavori d'aula, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha concesso l'autorizzazione prevista dal quinto comma dell'articolo 30 del Regolamento, per cui possiamo proseguire l'esame del disegno di legge.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'ammi-

nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dal seguente:

« Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a cinquecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a quaranta miliardi di lire, di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese ».

Il relatore, Giancarlo Abete, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « cinquecento » e « quaranta » con le parole: « trecento » e « trentacinque ».

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione, per quanto riguarda questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

VIII LEGISLATRA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al secondo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è sostituito dai seguenti:

« Con decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo unico della legge di conversione, è inserito il seguente:

« I debiti nei confronti di coltivatori diretti, fornitori delle materie prime agricole necessarie allo svolgimento del ciclo produttivo delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge, sono considerati, ancorché relativi a prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura stessa, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

Gli onorevoli Federico Brini e Gian Luca Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, per quanto riguarda la richiesta di soppressione dell'articolo 3.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo dell'articolo 3.

(È approvato).

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente emendamento: *Al primo comma, sostituire le parole: « I debiti nei confronti di coltivatori diretti, fornitori delle materie prime agricole » con le parole: « I debiti contratti nei confronti di im-*

prese agricole fornitrici delle materie prime ».

Tale emendamento risulta precluso dalla votazione testé effettuata.

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire ».

(È approvato).

ART. 5.

Per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento delle garanzie già escusse, di cui al precedente articolo 4, è autorizzato un ulteriore intervento di lire 25 miliardi.

All'onere di lire 25 miliardi di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione del capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per tale anno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore, Giancarlo Abete, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo: « La presente legge entra in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, presentato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LORENZO CAPPELLI. Intervengo brevemente per auspicare che, quando verrà presentato il disegno di legge di riforma della « legge Prodi », venga preso in considerazione l'articolo 3 con l'emendamento che avevo presentato.

FEDERICO BRINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul disegno di legge, coerentemente con l'atteggiamento assunto al Senato. L'obiezione di fondo che muoviamo al provvedimento è che, pur partendo da motivi di urgenza, per garantire la continuità dell'azione dei commissari, esso affronta anche modifiche di merito della « legge Prodi », senza una adeguata riflessione che tenga conto dei risultati conseguiti in fase di applicazione.

È da tutti riconosciuta l'esigenza di un approfondimento della materia in oggetto e di una revisione della « legge Prodi », e quindi auspichiamo che l'impegno della Commissione e del Governo possa consentire che questo avvenga nel più breve tempo possibile.

Devo ancora una volta segnalare il nostro rammarico per il fatto che a finanziamenti, per altro inadeguati, si provvede, in questo disegno di legge, tramite un prelievo dal fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese, cosa che renderà ancora più difficili i finanziamenti per queste ultime. La ristrettezza dei tempi di fronte alla quale il Parlamento si è trovato, nell'esaminare questo di-

segno di legge, ci ha messo in tale condizione: ma io ritengo che il Parlamento possa ovviare a quest'inconveniente riprendendo a discutere al più presto le modifiche alla « legge Prodi ».

STEFANO SERVADEI. Avrei preferito che il testo del Senato venisse approvato così come ci era stato trasmesso, solo ribadendo, nella discussione, l'impegno, già assunto dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, di giungere ad una revisione generale e ponderata della « legge Prodi ». Comunque, esprimo il voto favorevole al testo che abbiamo votato, a nome del gruppo socialista, e mi auguro che esso venga rapidamente approvato anche dal Senato.

ARISTIDE TESINI. Ho ascoltato con attenzione la diligente esposizione del relatore, che mi ha del tutto convinto, ed esprimo il mio voto favorevole sul disegno di legge.

Soprattutto mi ha convinto quanto detto dal rappresentante del Governo, che ha sottolineato come questa nuova erogazione di denaro si indirizzerà ad aziende sane o sicuramente sanabili. Se ciò non fosse stato, infatti, il mio voto non sarebbe stato favorevole, trattandosi di impiegare denaro dei contribuenti.

GIANNI RAVAGLIA. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento in discussione, ritenendo che le modifiche introdotte abbiano conferito maggiore organicità al disegno di legge, reso urgente dalla necessità di garantire il proseguimento dell'attività produttiva di aziende, che presentano possibilità di rilancio.

Resta, tuttavia, da affrontare il problema più complessivo di una revisione della legge Prodi, ma il provvedimento che ci accingiamo a varare rappresenta già un primo, importante strumento di restrizione dei meccanismi, che attualmente permettono alle aziende di godere dei benefici di tale legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione Industria della Camera dei Deputati, in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 3284, concernente « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 »,

constatata l'apatia del sistema bancario, quasi sempre assente ed insensibile alla richiesta di finanziamento da parte dei commissari,

ribadito che il problema dell'accesso al credito assume un carattere di centralità in una politica di risanamento e di reinserimento sul mercato delle aziende commissariate

impegna il Governo:

1) a rispettare gli impegni sanciti dalle modalità e condizioni della normativa sulla garanzia statale;

2) a favorire i finanziamenti da parte di banche straniere, che, con la garanzia dello Stato, siano disponibili a condizione che il Ministero del tesoro garantisca anche il rischio di cambio.

(0/3284/12/1)

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 » *(Approvato dal Senato)* (3284):

Presenti	27
Votanti	15
Astenuti	12
Maggioranza	14
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Amabile, Bonferroni, Cappelli, Ceni, Citaristi, Ferrari Silvestro, Laforgia, Menziani, Napoli, Ravaglia, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Servadei, Tesini.

Si sono astenuti:

Boggio, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelloni, Cerrina Feroni, Graduata, Grassucci, Marraffini, Olivi, Pugno, Trebbi Aloardi.

La seduta termina alle 12,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO